

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E STRUTTURA

1. È costituita una Fondazione di partecipazione con la denominazione:
"FONDAZIONE THE PLOT ENTE DEL TERZO SETTORE"
o anche più brevemente **"FONDAZIONE THE PLOT ETS"**, di seguito **"Fondazione"**
Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.
2. La Fondazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo ETS.
3. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo **"Statuto"**), dal Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile, dalle relative disposizioni di attuazione e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (di seguito la **"Normativa Applicabile"**).

ART. 2 - SEDE

1. La Fondazione ha sede in Milano (Mi).
2. La variazione di indirizzo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicata nei trenta giorni successivi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017, e ad eventuali altri uffici per i quali specifiche disposizioni di legge lo richiedano.
3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, comunque denominate.

ART. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, e, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, persegue in via principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. La Fondazione ha più precisamente lo scopo di sviluppare e diffondere la conoscenza delle neuroscienze comportamentali, con un approccio che combini lo studio, la ricerca e le pubblicazioni scientifiche e/o divulgative all'arte in tutte le sue manifestazioni, produzioni e forme, utilizzando il linguaggio universale dell'arte per stimolare una riflessione profonda e costruttiva sui temi che vengono esplorati.



La Fondazione crede fortemente nel valore della scienza e nel ruolo dell'arte come strumento di riflessione, presa di coscienza e di condivisione socio-culturale. Promuove i valori di uguaglianza sostanziale e vuole garantire la massima responsabilità nell'accertamento della qualità del messaggio scientifico ed artistico che intende promuovere, rendendolo accessibile a un vasto pubblico.

3. Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione, tra l'altro:

- promuove lo studio e la ricerca nel campo delle neuroscienze comportamentali in tutte le forme possibili;
- promuove la diffusione delle neuroscienze in tutte le forme possibili, ad esempio attraverso pubblicazioni di carattere scientifico e/o divulgativo, nonché attraverso eventi quali festival, happenings, mostre e allestimenti artistici, spettacoli, film, musica e qualunque altro mezzo artistico possa essere idoneo a tale scopo;
- svolge attività di formazione sui temi delle neuroscienze comportamentali, rivolte a scuole, università o altre possibili platee quali - a solo titolo di esempio - aziende, centri di cultura, organizzazioni pubbliche o private di qualsiasi natura o specie, anche combinando la formazione tradizionale con tecniche artistiche sempre con l'intenzione di usare l'arte come rafforzativo per la comprensione dei temi trattati.

Al fine del perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, la Fondazione intende pertanto operare attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui al D. Lgs. n. 117/2017, art. 5 comma 1, lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della *legge 28 marzo 2003, n. 53*, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

g) formazione universitaria e post-universitaria

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione [...] delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici [...] promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco

4. La Fondazione potrà tuttavia svolgere, in via secondaria e strumentale, attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 direttamente connesse a quelle di interesse generale ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal decreto attuativo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione avrà la competenza di individuare le specifiche attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 esercitabili.
5. Per lo svolgimento delle attività, la Fondazione potrà – sempre in via strumentale al conseguimento delle finalità di interesse generale sopra indicate – acquistare, prendere in locazione, noleggiare o vendere beni mobili od immobili, che siano considerati necessari per gli scopi e le finalità della Fondazione; prestare garanzie reali o personali non nei confronti del pubblico, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati, richiedere finanziamenti partecipare ad associazioni, fondazioni, società, enti ed istituti pubblici o privati, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli propri previsti nel presente statuto.
6. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

ART. 4 – PATRIMONIO

1. Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
Il patrimonio della Fondazione successivamente si incrementa:
 - a) per effetto di apporti destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
 - b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
 - c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
 - d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
 - e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione
2. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile mediante:
 - a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
 - b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
 - c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;



- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto della attività della Fondazione;
 - e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
 - f) i proventi derivanti da risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
 - g) da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dalla dal D.Lgs. 117/2017.
3. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice del Terzo Settore.
 4. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 5. Ai sensi del co. 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.
 6. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione nè in caso di morte o estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

ART. 5 - ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) L'Assemblea dei Fondatori
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d) Il Tesoriere;
 - e) l'Organo di controllo;
 - f) Il Revisore legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria o facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) Il Comitato Scientifico (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).

2. A favore di coloro che sono preposti alle cariche associative può essere previsto un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile. La carica dei membri dell'Organo di Controllo e di revisione è sempre retribuita.

ART. 6 – ASSEMBLEA DEI FONDATORI

1. L'Assemblea dei Fondatori (di seguito abbreviata in “**ADF**”) si compone di tutti i Fondatori della Fondazione. Questi si distinguono tra:

- a. Fondatori Storici, presenti all'atto di costituzione della Fondazione, e
- b. Fondatori Partecipanti (verso il pubblico denominati semplicemente “Fondatori”).

2. Sono Fondatori Storici Giangiacomo Rocco di Torrepadula (“**GRT**”), Chiara Ferella Falda, Gianpiero De Mestria e Alice Ravizza.

3. Possono ottenere la qualifica di Fondatori Partecipanti - nominati tali con decisione motivata - su proposta del Consiglio di Amministrazione – a maggioranza dei Fondatori Storici purchè tale maggioranza sia formata con il voto favorevole di GRT - gli Enti del Terzo Settore, Enti Religiosi, Enti pubblici, Enti privati, Università, centri e istituti di ricerca, aziende e persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, esprimano la volontà di partecipare attivamente alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.

4. L'ADF è presieduta dal Fondatore GRT. In caso di rinuncia o cessazione dalla carica di Fondatore di GRT per qualunque motivo, spetterà all'ADF stessa la nomina del proprio presidente. In tal caso la carica di presidente dell'ADF avrà la stessa durata e scadenza prevista per il Consiglio di Amministrazione.

5. L'ADF è convocata dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo di tutti i Fondatori.

6. La convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere recapitata agli interessati con messaggio di posta elettronica a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o in casi di urgenza, almeno 5 giorni prima.

7. L'ADF si può riunire anche al di fuori della sede sociale, purchè in Europa o in Gran Bretagna. È consentito l'intervento alle riunioni dell'ADF mediante mezzi di telecomunicazione; la convocazione può prevedere che l'ADF si tenga esclusivamente mediante tali mezzi omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle riunioni.



8. L'ADF delibera sempre con la maggioranza dei presenti purchè la suddetta maggioranza sia formata con il voto favorevole di GRT.

9. L'ADF delibera:

(i) sulla nomina e sulla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora l'ADF non eserciti tale competenza oppure non riesca a deliberare per tre sedute consecutive, sempre fatta salva la necessaria approvazione di GRT:

. in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla sua cooptazione deliberando a maggioranza assoluta. Il consigliere cooptato dura in carica fino a che l'ADF faccia luogo alla nomina di un nuovo consigliere in sostituzione del consigliere cessato dalla carica ovvero sino a scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica;

. in caso di cessazione dalla carica dell'intero Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine o per qualsiasi altro motivo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'Organo di Controllo, che delibererà a maggioranza dei suoi componenti.

(ii) su proposta del Consiglio di Amministrazione la esclusione dei Fondatori Partecipanti.

10. L'ADF può elaborare proposte e/o suggerimenti su qualunque attività della Fondazione o di rispondere a specifici quesiti che vengano proposti dal Consiglio di Amministrazione. Il parere che verrà emesso dall'ADF non è vincolante.

11. Le riunioni dell'ADF sono presiedute dal Presidente dell'ADF. In sua assenza, dalla persona designata dai Fondatori presenti quale Presidente della riunione.

12. Delle riunioni dell'ADF è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

13. I diritti di GRT previsti dal presente statuto permarranno sino a che egli rivestirà la qualifica di Fondatore e cesseranno in caso di sua morte o rinuncia.

ART. 6-BIS – RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Assemblea dei Fondatori delibera, su proposta del CDA e sempre con il voto favorevole di GRT, l'esclusione dei Fondatori Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa;

. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- . estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- . apertura di procedure di liquidazione;
- . fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori Storici non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

I Fondatori Storici ed i Fondatori Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Storici receduti ed i Fondatori Partecipanti receduti o esclusi o che, a qualsivoglia titolo, abbiano cessato di far parte della Fondazione, non possono vantare diritto o pretesa alcuna sui beni e sulle attività della Fondazione.

ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 membri e dovrà sempre essere in numero dispari.
2. Non possono essere nominati alla carica di consiglieri e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 anni, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il membro che sia stato eventualmente nominato durante i 3 anni (ad esempio per sostituzione di uno degli altri membri) resterà in carica fino alla fine del triennio (salvo dimissioni o decadenza).
4. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione senza limitazioni e con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dello scopo dell'Ente.
5. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché ad effettuare l'amministrazione della Fondazione.
6. Al Consiglio di Amministrazione in particolare compete di:



- a. nominare in tutti i casi in cui non vi abbia provveduto l'ADF il Presidente, scegliendolo tra i consiglieri;
 - b. nominare il Tesoriere, scegliendolo tra i consiglieri, e disporre la revoca;
 - c. nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
 - d. nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
 - e. deliberare sulla responsabilità degli organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. gestire la Fondazione in ogni suo aspetto, compiendo qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
 - g. definire gli indirizzi scientifici e artistici della Fondazione;
 - h. approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove sussistano i presupposti per la relativa redazione;
 - i. deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto del presente Statuto;
 - j. deliberare sulla partecipazione ad altre associazioni, fondazioni, società, enti ed istituti pubblici o privati, nel rispetto del presente statuto;
 - k. conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
 - l. nominare i membri del Comitato Scientifico;
 - m. proporre la nomina e/o l'esclusione dei Fondatori Partecipanti ;
 - n. nominare ove opportuno il Direttore Generale scegliendolo anche tra esterni al Consiglio di Amministrazione, determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
 - o. approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
 - p. deliberare modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto;
 - q. deliberare la trasformazione, fusione e scissione della Fondazione in conformità al D.Lgs 117/2017;
 - r. Deliberare lo scioglimento della Fondazione;
 - s. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto e dalla Normativa Applicabile e/o che comunque si renda necessario per l'attività della Fondazione nel rispetto del presente statuto.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo; può nominare procuratori per determinati

atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

ART. 8 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si può riunire anche al di fuori della sede sociale, purchè in Europa o in Gran Bretagna.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo.
3. La convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere recapitata agli interessati con messaggio di posta elettronica a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o in casi di urgenza, almeno 24 ore prima.
4. È consentito l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione; il Presidente, ove lo ritenga opportuno ovvero ne faccia domanda uno dei consiglieri, ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che esse si tengano esclusivamente mediante tali mezzi omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle riunioni.
5. Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio di Amministrazione. Sono altresì, valide anche senza convocazione formale e senza necessità di rispetto dei tempi di preavviso quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti, fatta eccezione per le delibere relative alle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo, alla trasformazione, fusione e scissione per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica e per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento della Fondazione per le quali occorre il voto favorevole di tre quarti dei consiglieri in carica.
Per tutte le deliberazioni oltre alle eventuali maggioranze sopra indicate occorre sempre il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente della Fondazione ovvero, in caso di sua assenza dalla persona designata dai consiglieri presenti quale Presidente della riunione.
8. Delle riunioni del consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente o dal segretario della riunione, e trascritto nel relativo Libro.
9. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.
10. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

ART. 9 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile. Egli:

- . effettua l'ordinaria amministrazione della Fondazione e ne cura il legittimo ed efficiente andamento;
- . convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle sue deliberazioni;
- . verifica e pretende l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile.

ART. 10 – TESORIERE

1. Il Tesoriere resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

Egli:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio di Amministrazione;
- d) in generale coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

Il Presidente può assumere anche il ruolo del Tesoriere.

ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di Controllo, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, può essere monocratico o collegiale.

2. Nel caso di Organo monocratico, il suo componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'art. 2397 del c.c. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, esso sarà composto da tre membri ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni, scadendo con l'approvazione del bilancio inerente al terzo esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile. Esso:

- a. vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- c. svolge attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità perseguite dalla Fondazione;

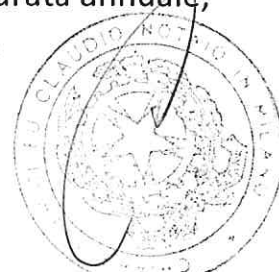
- d. rende attestazioni relative alla conformità del bilancio sociale, che a sua volta deve contenere gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dall'Organo di Controllo;
 - e. esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sul bilancio di esercizio;
 - f. può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 4. L'Organo di controllo, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare la revisione legale dei conti, se non sia stato nominato un revisore legale o una società di revisione legale. In tal caso, tuttavia, l'Organo di controllo deve essere costituito esclusivamente da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.
 - 5. È consentito l'intervento alle riunioni dell'Organo di Controllo mediante mezzi di telecomunicazione. Le delibere adottate dall'Organo di controllo sono riportate in apposito libro tenuto a cura dell'Organo di controllo.
 - 6. Salvo quanto previsto al comma 4, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 31, co. 1 di cui al citato decreto legislativo, il Consiglio di Amministrazione deve nominare un revisore dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro.

ART. 12 - COMITATO SCIENTIFICO

- 1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato Scientifico che si compone da 2 a 20 membri. I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili.
- 2. Il Comitato Scientifico dura in carica la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Il Comitato Scientifico è organo di consulenza del Consiglio, ha il compito di collaborare alla formulazione e alla realizzazione delle iniziative culturali e di sensibilizzazione della Fondazione, offre proposte e pareri in ordine al contenuto scientifico dell'attività della Fondazione e in armonia con i fini statuari.
- 4. Il Comitato Scientifico può essere consultato attraverso riunioni collegiali ovvero anche su base individuale, sulla base delle necessità che di volta in volta si ravvisino.

ART. 13- ESERCIZI E BILANCIO

- 1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.



2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.
3. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio sociale. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, sul sito web della Fondazione e depositato presso il RUNTS.
4. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ART. 14 – VOLONTARI, DIPENDENTI, COLLABORATORI

1. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il volontario è una persona che, previa domanda scritta di voler svolgere attività di volontariato nella Fondazione, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune nelle attività di interesse generale nelle quali opera la Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
2. La Fondazione assicura i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.
3. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino i limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e il Consiglio di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
4. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
5. La Fondazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo e/o di dipendenti, nei limiti della legge e purché essi non svolgano attività di volontariato per la stessa.

ART. 15 – LIBRI DELLA FONDAZIONE

1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

2. . il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori;
 . il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 . il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.
3. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, che può essere esaminato da ogni volontario, il quale ne può estrarre copie.
4. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, mentre il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

ART. 16– SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

1. La durata della Fondazione è indeterminata.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.
3. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017, in caso di estinzione o di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio del registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.
4. Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si applicano le norme previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle sue disposizioni attuative, dal diritto dell'Unione Europea e da altre normative, se compatibili.

GIANGIACOMO ROCCO DI TORREPADULA

CHIARA FERELLA FALDA

ALICE RAVIZZA

FILIPPO LAURINI

ILARIA OSS PINTER

BRESCIANI ELISABETTA

CHIARA CLERICI sigillo

E' COPIA CONFORME DELL'ALLEGATO -D- ALL 'ATTO DA ME RICEVUTO IN DATA 29 GENNAIO 2025 AL N. 35580/10036 DI REPERTORIO.

SI COMPONE DI N. 13 FACCIAE.

SI RILASCI PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

MILANO, 12 FEBBRAIO 2025

